

Danno biologico: l'adeguamento delle micropermanenti “regala” importi inferiori

- [Rassegna Stampa](#)

11/08/2015



(di Filippo Martini – Quotidiano del Diritto)

È stato pubblicato in “*Gazzetta Ufficiale*” ([n. 162 del 15 luglio scorso](#)) il decreto 25 giugno 2015 del **Ministero dello Sviluppo economico** intitolato «*Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*».

Trattasi dell'annuale aggiornamento degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (o “*micropermanenti*”), derivati da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs n. 209 del 2005).

Le novità presenti nel Decreto dello Sviluppo economico – Il decreto [ha dunque modificato gli importi](#) indicati nel comma I della norma aggiornandoli, rispetto al provvedimento amministrativo dell'anno precedente, nel modo seguente.

Per la prima volta l'indice economico è stato ridotto rispetto a quello previsto dal precedente decreto 2014 in ragione della riduzione dello 0,3% dell'ultimo indice **Istat**. Così, a decorrere dal mese di aprile 2015, il punto base per l'1% di menomazione viene appunto ridotto dalla precedente

indicazione di €795,91, ad €793,52 ed il valore giornaliero della inabilità temporanea (articolo 139, comma 1, lettera b) è stato ridotto da €46,43 ad €46,29 (l'importo da riconoscere per ogni giorno di inabilità momentanea ed assoluta, pari quindi al 100%).

Le regole sulle micropermanenti e le verifiche giurisprudenziali – La disciplina normativa della liquidazione delle lesioni di lieve entità ha subito negli ultimissimi mesi una consacrazione dalla quale ne deriva un consolidamento della preminente funzione indennitaria nel contesto della assicurazione obbligatoria auto.

Innanzitutto è nota la decisione della **Corte di Giustizia Europea** ([n. C-371/12 del 23 gennaio 2014](#)) sulla conformità della norma richiamata ai dettami della disciplina legislativa comunitaria (respingendo così la censura mossa allora dal tribunale di Tivoli nella sua ordinanza di rimessione) col richiamo al noto principio che il diritto dell'Unione si limita ad imporre agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un'assicurazione e non mai indirizza i criteri di risarcimento del danno.

Soprattutto, però, la nostra **Corte Costituzionale** con la [sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014](#) ha risposto positivamente al quesito se nel nostro ordinamento fosse legittima la previsione di una tabella per la liquidazione del danno alla persona (articolo 139 del Codice delle assicurazioni) che, per la sua applicazione parziale (solo ai sinistri stradali) e per il valore monetario del compenso (ben inferiore a quello adottato dalla magistratura ordinaria), era ritenuto violare i principi della costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari (la salute) e l'uguaglianza tra le persone.

La sentenza n. 235 ha confermato la validità di un impianto normativo che ammetta nel nostro ordinamento una tabella che, pur comprimendo parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consenta di mantenere in equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un *«livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi»*.

Sul piano pratico, dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona derivati da sinistro stradale, che comportino conseguenze permanenti nella misura che va dall'1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti esclusivamente sulla base e nei limiti della apposita tabella ministeriale emanata in applicazione dell'articolo censurato (e quindi oggi dei valori indicati nel decreto appena emanato).

Il “cantiere” del Ddl concorrenza – In questo panorama di incroci normativi e giurisprudenziali si delinea sullo sfondo la discussione che proprio in queste ore sta avendo il Disegno di legge concorrenza licenziato dal Governo e oggetto di approfondimenti ed emendamenti nelle rispettive commissioni parlamentari. Il progetto di legge ([atto Camera C-3012](#)), all'esame della **Commissione giustizia della Camera**, contiene importanti novità.

Le ultime notizie danno conto di una previsione di elaborazione della tabella unica nazionale (quella per le macrolesioni è attesa da dieci anni) che tenga conto *«dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità»* (emendamento 7.27 alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, C 3012 Governo, articolo 7) che lascia intendere un maggiore avvicinamento dei valori monetari da lesione di non lieve entità (articolo 138 del Codice delle assicurazioni) alla tabella di liquidazione del danno alla salute elaborata dal tribunale di Milano.